



## **Linee guida relative ad invenzioni e/o opere dell'ingegno conseguite con la partecipazione anche degli studenti universitari nell'ambito di attività relative a corsi universitari e ricerca**

### **Punto 1 – Campo di applicazione**

Rientrano nelle presenti Linee guida tutte le invenzioni e/o opere dell'ingegno conseguite nell'ambito sia di un corso di studio sia di attività di ricerca e/o di formazione e/o di apprendimento e che vedono come autori docenti/ricercatori universitari e studenti coinvolti in predette attività.

### **Punto 2 – Soggetti interessati**

- Studenti regolarmente iscritti a un corso di studio universitario (in via esemplificativa, studenti di corso di laurea; partecipanti a master, corsi perfezionamento, corsi di specializzazione e corsi di formazione e aggiornamento professionale; partecipanti a esercitazioni pratiche o di laboratorio, seminari, tirocini, attività di studio individuale e di autoapprendimento; studenti che svolgono un percorso di apprendistato di alta formazione e di ricerca);
- Docenti e ricercatori universitari.

### **Punto 3 – Fattispecie applicativa**

Allo scopo di accrescere il curriculum formativo e le capacità e competenze di ricerca, ma anche al fine di fornire allo studente partecipante ad attività di formazione universitaria l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, preordinate all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali, può essere consentito allo studente di venire a conoscenza di informazioni ovvero di partecipare al concepimento e/o sviluppo di conoscenze nell'ambito di attività didattiche/di ricerca universitarie.

Nei suddetti casi, non è da escludere l'interesse dell'Università, ed in particolare del docente/ricercatore, che qualsiasi tipo di informazione e/o conoscenza, relativamente alle suddette attività didattiche/di ricerca, in qualsiasi modo o forma espressa, sia da un lato mantenuta nella massima segretezza e confidenzialità e dall'altro possa essere adeguatamente valorizzata.

### **Punto 4 – Regolamentazione applicativa**

Si ritiene necessario porre una regolamentazione della disciplina della segretezza e cessione dei diritti di proprietà intellettuale per gli studenti, laddove nell'espletamento di attività didattica/di ricerca universitaria vengano a conoscenza di informazioni confidenziali ovvero partecipino al conseguimento/realizzazione di opere dell'ingegno e proprietà industriali potenzialmente tutelabili secondo le disposizioni delle leggi in materia di Proprietà Intellettuale (Codice della Proprietà Industriale e Legge sul Diritto d'Autore), per le quali l'Università ha assunto o potrà assumere determinati vincoli nei confronti di terzi, oppure per le quali l'Università ritiene assumere in via autonoma iniziative di valorizzazione, con la conseguenza di



un necessario controllo delle informazioni aziendali segrete e/o dei diritti di proprietà intellettuale.

Per quanto riguarda docenti e ricercatori, resta fermo quanto già stabilito dalle leggi in materia e dal Regolamento Brevetti dell'Università.

### **Punto 5 – Indicazioni per i docenti/ricercatori universitari**

I docenti e ricercatori universitari sono tenuti a valutare adeguatamente i singoli casi in cui nell'espletamento delle loro attività didattiche/di ricerca, si ritenga opportuno e/o necessario disciplinare la partecipazione degli studenti a dette attività, laddove sia necessario tutelare informazioni aziendali segrete e/o sia probabile il conseguimento di opere dell'ingegno/proprietà industriali, secondo modelli appositamente predisposti, che impegnano il soggetto interessato a precisi vincoli di confidenzialità su informazioni di cui non è pienamente titolare ovvero a cedere i diritti di proprietà intellettuale a fronte di un trattamento economico equiparato a quello che l'Università già riconosce ai propri docenti e ricercatori in forza del Regolamento Brevetti dell'Università (una percentuale pari al 50% di eventuali proventi derivanti dalla sfruttamento/valorizzazione delle opere dell'ingegno/proprietà industriali cedute/licenziate di cui il Ricercatore non Dipendente fosse autore/coautore, in quota parte secondo il contributo creativo/inventivo riconosciuto allo stesso, al netto delle spese di cui all'art. 10 del Regolamento Brevetti dell'Università).

Sul piano operativo, è stato predisposto apposito "Modello di impegno alla segretezza e cessione proprietà intellettuale per studenti" applicabile in tutte le fattispecie prese in considerazione nel presente atto.

### **Punto 6 – Modalità operative**

Il suddetto modello potrà essere sottoposto agli studenti interessati a discrezione del docente/ricercatore laddove ritenuto opportuno e/o necessario, a seconda dei casi e delle fattispecie concrete, al momento in cui gli stessi siano invitati a partecipare/collaborare alle attività didattiche/di ricerca che si intende tutelare sul piano della segretezza e della proprietà intellettuale.

Le controfirme dell'atto per l'Università saranno due: la firma del Direttore di Dipartimento/Centro e la controfirma del docente/ricercatore che sovrintende all'attività didattica/di ricerca e/o titolare del corso di studio.

Nel caso uno studente non intendesse sottoscrivere l'atto, lo stesso non potrà partecipare alla specifica attività didattica/di ricerca.

Le presenti linee guida sono, in ogni caso, da applicarsi obbligatoriamente ogniqualvolta vi sia:

- Presenza di informazioni aziendali segrete dell'università e/o di terzi;
- Alta probabilità di realizzazione/conseguimento di opere dell'ingegno/proprietà industriali nell'ambito di attività didattiche/di ricerca proposte da docenti/ricercatori.